



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
28	28 giugno 2021

Immediatamente Eseguibile

Seduta Pubblica

avente ad oggetto:

Approvazione tariffe TARI 2021 e particolari riduzioni per categorie economiche maggiormente colpite dalle misure restrittive emergenza Covid-19. Interpretazione disposizione di cui alla propria deliberazione n. 23 del 29 giugno 2020. Sospensione pagamento Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) plateatici negozi di vicinato e plateatici pubblici esercizi anno 2021. Presa d'atto scadenze TARI 2021 e individuazione ammontare acconto di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 14 aprile 2021.

L'anno duemilaventuno addi ventotto del mese giugno in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Paolo Carletti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Sig. Dott. Mario Vescovi, Vice Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Francesca Fulco, Alessandro Fanti, Santo Canale. Il Consiglio Comunale si svolge mediante connessione alla piattaforma Webex Meetings come da decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 12 maggio 2020 circa i "Criteri di funzionamento del Consiglio Comunale in videoconferenza".

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

NOMINATIVI	PRESENTI	NOMINATIVI	PRESENTI
ARENA GIUSEPPE	SI	LOFFI MARCO	SI
BARCELLARI FABIOLA	SI	MALVEZZI SALVATORE CARLO	SI
BELLINI STELLA	SI	MANFREDINI ENRICO ITALO	SI
BENCIVENGA LIVIA	SI	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
BURGAZZI PIETRO	SI	MERLI RICCARDO	SI
CANALE SANTO	SI	NOLLI LUCA	SI
CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA	SI	PASQUETTI LAPO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	SI	PINI NICOLA	SI
CHIODELLI ROBERTO	GIUST.	POLI ROBERTO	SI
CHITTÒ ELISA	NO	RUGGERI PAOLA	SI
FANTI ALESSANDRO	SI	SIMI SAVERIO MARIA	SI
FASANI FEDERICO UGO MARIA	SI	SOMMI SIMONA	SI
FULCO FRANCESCA	SI	VENTURA MARCELLO MARIA	NO
GAGLIARDI GIOVANNI	NO	VILLANI DANIELE	SI
GALIMBERTI GIANLUCA	SI	ZAGNI ALESSANDRO	NO
GHELFI FRANCESCO	SI	ZUCCHETTI FRANCA	SI
KAKOU LETIZIA MAURICETTE	GIUST.		

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

Terminata la discussione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle presenze dei Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta odierna, il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 29	
votanti:	n. 29	
voti favorevoli n.	19	(Barcellari – Bellini - Bencivenga – Canale – Carletti- Chittò – Fulco – Galimberti - Ghelfi – Loffi – Manfredini - Marenzi – Merli – Pasquetti - Pini – Poli – Ruggeri - Villani - Zucchetti)
voti contrari	n. //	
astenuti	n. 10	(Arena – Burgazzi – Ceraso - Fanti – Malvezzi – Nolli – Simi- Sommi – Ventura - Zagni)

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, per appello nominale l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 29	
votanti:	n. 29	
voti favorevoli n.	19	(Barcellari – Bellini - Bencivenga – Canale – Carletti- Chittò – Fulco – Galimberti - Ghelfi – Loffi – Manfredini - Marenzi – Merli – Pasquetti - Pini – Poli – Ruggeri - Villani - Zucchetti)
voti contrari	n. //	
astenuti	n. 10	(Arena – Burgazzi – Ceraso - Fanti – Malvezzi – Nolli – Simi- Sommi – Ventura – Zagni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

Richiamato:

il comma 654, art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che il gettito TARI debba assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

il comma 683, art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

L'art. 30, comma 5, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) il quale in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che, limitatamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti TARI entro il 30 giugno 2021;

il comma 527, art. 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede l'attribuzione all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA) di funzioni mirate al miglioramento del sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti;

la deliberazione di ARERA n. 443/2109/R/Rif del 31 ottobre 2019, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione del Piano Economico Finanziario, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA)";

la deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 130 del 12 ottobre 2020 avente oggetto "Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - art. 19 D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 - Percentuale per il triennio 2021 – 2023";

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto "Modifica ed integrazione della disciplina Tassa Rifiuti (TARI), contenuta nelle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)";

la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 14 aprile 2021 avente oggetto "Definizione delle scadenze TARI 2021 e individuazione della percentuale di tributo annuo calcolato in applicazione delle tariffe 2020, che determina l'entità dell'acconto TARI 2021";

la nota di Linea Gestioni s.r.l. Prot. 992/2021 del 14 maggio 2021, inviata a mezzo PEC ed acquisita al Protocollo Generale al n. 33493/2021 del 14 maggio 2021, con la quale sono state comunicate dal gestore del ciclo dei rifiuti le quantità di rifiuti raccolti nel corso dell'anno 2019 (kg. 37.443.196) e la stima della relativa ripartizione fra utenze domestiche (58,13%) e non domestiche (41,87%), per l'anno 2021.

La nota di approfondimento IFEL datata 24 aprile 2020, relativa alla facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus Covid-19, nella quale, fra l'altro, viene esposto che "Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe ". Al riguardo non sembra essere di ostacolo la previsione contenuta nel comma 660 della legge n. 147 del 2013, laddove dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997; le agevolazioni in questione sono infatti riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno di imposta.

L'art. 181 - comma 1 - del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede l'esonero dal 1 maggio 2020 e sino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

L'art. 109 - comma 1 - lettera a) - del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale modificando il succitato comma 1, art. 181, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, estende l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le imprese di pubblico esercizio al 31 dicembre 2020;

L'art. 9 ter - comma 2 - del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale stabilisce che al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

l'art. 30 - comma 1 - lettera a) - del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto sostegni), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, il quale modificando il sopraccitato art. 9-ter del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, estende l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sino al 30 giugno 2021;

la legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del D.L. n. 41/2021, che modifica il succitato art. 30 - comma 1 - lettera a) - del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, estendendo al 31 dicembre 2021 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 3 giugno 2020, avente per oggetto "Adozione di un pacchetto di misure a sostegno del rilancio delle attività economiche presenti sul territorio comunale, colpite dall'emergenza sanitaria Covid-19 ed in ragione della medesima emergenza. Proposta al Consiglio Comunale";

Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 17 giugno 2020 avente oggetto "Parziale modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 3 giugno 2020 "Adozione di un pacchetto di misure a sostegno del rilancio delle attività economiche presenti sul territorio comunale, colpite dall'emergenza sanitaria Covid-19 e in ragione della medesima emergenza. Proposta al Consiglio Comunale", relativamente all'entità dell'acconto TARI 2020";

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29 giugno 2020, avente per oggetto "Adozione di un pacchetto di misure a sostegno del rilancio delle attività economiche presenti sul territorio comunale, colpite dall'emergenza sanitaria Covid-19 ed in ragione della medesima emergenza (testo emendato);

L'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto sostegni bis) il quale dispone che per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività è istituito apposito fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI;

Tenuto conto che le misure - di cui alla normativa - di contenimento dell'emergenza hanno avuto un inevitabile riflesso economico sul tessuto produttivo della città, incidendo negativamente sulle presenze turistiche, sulle attività commerciali, artigiane e produttive, nonché sugli aspetti occupazionali;

A fronte delle pesantissime conseguenze di tale situazione epidemiologica sull'economia della città, l'Amministrazione Comunale intende agevolare le categorie economiche maggiormente colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19, prevedendo particolari riduzioni TARI 2021;

MOTIVAZIONE

Ai sensi della normativa vigente il Consiglio Comunale, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, deve approvare entro il termine fissato da norme statali, le tariffe TARI in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, prodotto in applicazione del Metodo Tariffario approvato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 443/2019/R/Rif.

Per quanto concerne le motivazioni relative alla determinazione delle tariffe TARI 2021 si fa espresso rimando all'allegato E) "Motivazioni relative alla determinazione delle tariffe TARI 2021" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario approvare l'applicazione di una particolare riduzione TARI nei confronti delle categorie economiche maggiormente colpite a livello economico a causa delle misure restrittive previste per il contenimento del contagio nel corso dell'attuale emergenza sanitaria da Covid-19.

Con l'applicazione della riduzione del 47,00% della quota fissa e della quota variabile del tributo dovuto per l'intero anno, rivolta alle categorie economiche di cui sopra, approvata con la presente deliberazione, che trova copertura nelle risorse ripartite fra i comuni dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (contributo stimato in euro 715.685,00=), ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), si intende soddisfare l'esigenza di tamponare, per quanto possibile, i dannosi effetti a livello economico prodotti dall'emergenza sanitaria in corso.

La possibilità di dare applicazione a tale riduzione è espressamente contenuta nell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni rispetto a quelle stabilite dalla medesima legge, la cui copertura deve necessariamente essere assicurata mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.

La riduzione tariffaria anomala ed atipica di cui sopra, applicabile per il solo anno corrente, è riconducibile all'imprevista e del tutto inedita situazione di emergenza sanitaria. Questo giustifica la relativa previsione all'interno dell'atto deliberativo di approvazione delle tariffe TARI, in luogo della consueta modifica regolamentare che di norma disciplina riduzioni che hanno un carattere di stabilità, destinate a trovare applicazione anche negli anni di imposta successivi a quello di approvazione (vedi nota di approfondimento IFEL del 24 aprile 2020 ad oggetto "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus Covid-19", richiamata in premessa).

La presente struttura tariffaria, producendo un gettito stimato in euro 10.328.497=, pari al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani evidenziato nel relativo Piano Economico Finanziario redatto dall'ente gestore, al netto del contributo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche per l'anno 2019 e del gettito TARIG 2019, garantisce la copertura integrale del costo relativo al servizio.

Le scadenze per il pagamento della TARI 2021 sono state individuate, con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 14 aprile 2021, in ottemperanza all'art. 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita) convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, il quale prevede che i versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data anteriore al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti effettuati successivamente alla stessa data devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

Con la medesima deliberazione è stato individuato nella percentuale del 65% della tassa annua conteggiata in applicazione delle tariffe TARI 2020, l'ammontare dell'acconto TARI 2021.

Con la propria precedente deliberazione n. 23 del 29 giugno 2020 sono state previste misure urgenti a sostegno dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato, con la volontà di concedere gratuitamente i relativi plateatici attraverso la sospensione del pagamento di tutti gli oneri tributari gravanti sulla concessione dell'occupazione di suolo pubblico.

A tale riguardo si rende necessario esplicitare che la gratuità concessa, oltre al Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap) menzionato nella sopraccitata deliberazione, deve intendersi riferita anche alla Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG).

Con lo stesso fine di assicurare l'integrale gratuità delle occupazioni di suolo pubblico con plateatici degli esercizi pubblici e degli esercizi di vicinato, in considerazione delle disposizioni normative nazionali che esonerano le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni di utilizzo di suolo pubblico dal pagamento del relativo canone unico patrimoniale, viene prevista anche per l'anno 2021 la sospensione dal pagamento della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG).

La dichiarazione di immediata eseguibilità si rende necessaria considerata la necessità di comunicare tempestivamente al MEF l'adozione del provvedimento.

PRE-VERIFICHE

Parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti in atti.

Pareri favorevoli espressi come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 14 giugno 2021 dal Direttore del Settore Economico Finanziario e Fiscalità e Servizi Demografici Cimiteriali e Statistica sulla regolarità tecnica, e in data 15 giugno 2021 dal Direttore del Settore Economico Finanziario e Fiscalità e Servizi Demografici Cimiteriali e Statistica, essendo assente il Direttore del Settore Economico Finanziario/Entrate, sulla regolarità contabile, figuranti rispettivamente quali allegati A e B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole della 1^a Commissione Consiliare Permanente (Bilancio) espresso nella seduta del 22 giugno 2021.

NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Art. 52 D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce la potestà regolamentare ai comuni.

Comma 702 art. 1 legge 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutiva dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.), in particolare:

- Comma 651, il quale stabilisce che il Comune nella commisurazione delle tariffe TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- Comma 654 che stabilisce per la TARI l'obbligo della copertura integrale dei costi di investimento e di servizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;
- Comma 655 che conferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 33-bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31, il cui costo è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;
- Comma 660 che prevede la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla normativa TARI, la cui copertura finanziaria deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- Comma 666 che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia, sull'importo del tributo;
- Comma 683 il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal gestore del servizio stesso.

Art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che le tariffe e le aliquote deliberate dagli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita) convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale, apportando modifiche all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che:

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città

metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana.

Art. 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede l'attribuzione ad ARERA di funzioni mirate al miglioramento del sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti.

Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021".

Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati".

Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF del 3 marzo 2020, avente oggetto "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente".

Art. 181 - comma 1 - del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede l'esonero dal 1° maggio 2020 e sino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 109 - comma 1 - lettera a) - del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale modificando il succitato comma 1, art. 181, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, estende l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le imprese di pubblico esercizio al 31 dicembre 2020.

Art. 9 ter - comma 2 - del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale stabilisce che al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 30 - comma 1 - lettera a) - del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto sostegni), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale modificando il sopraccitato art. 9-ter del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, estende l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sino al 30 giugno 2021.

Legge 21 maggio 2021, n. 69 che modifica il succitato art. 30 - comma 1 - lettera a)- del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, estendendo al 31 dicembre 2021, l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Art. 30, comma 5, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) il quale in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che, limitatamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti TARI entro il 30 giugno 2021.

Art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto sostegni bis) il quale dispone che per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di apposito fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, alla cui ripartizione fra gli enti interessati provvederà con decreto il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto legislativo 267/2000, art. 134 comma 4°, in riferimento all'immediata eseguibilità degli Atti Amministrativi.

DECISIONE

1. Determina le tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI) anno 2021, sulla base dei costi individuati ne Piano Economico Finanziario 2021 prodotto dal gestore del ciclo dei rifiuti in applicazione del Metodo Tariffario (MTR) ARERA di cui alla Deliberazione n. 443/2019/R/Rif.

2. Approva le tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI) come esposto nelle allegate tabelle C e D al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3. Dispone l'applicazione alla Tassa sui Rifiuti (TARI) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali deliberato dalla Provincia di Cremona, nella misura del 5%, ai sensi della vigente normativa.

4. Stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al 47,00% della quota fissa e della quota variabile del tributo dovuto per l'intero anno 2021, nei confronti delle categorie economiche maggiormente colpite dal punto di vista economico dagli effetti delle misure restrittive di contenimento del contagio da Covid-19, che di seguito si elencano:

2 - Cinematografi e teatri;

4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;

7 - Alberghi con ristorante;

8 - Alberghi senza ristorante;

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici;

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;

23 - Mense, birrerie, amburgherie;

24 - Bar, caffè, pasticceria;

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;

30 - Discoteche, night-club.

5. Dà atto di provvedere alla copertura finanziaria del minor gettito TARI 2021 derivante dall'applicazione della riduzione di cui sopra mediante risorse derivanti dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di cui art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto sostegni bis), ripartito fra gli enti interessati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (contributo stimato in euro 715.685,00=).

6. Dispone l'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

7. Chiarisce che la disposizione di sospensione dal pagamento relativa al Canone occupazione spazi ed aree pubbliche per i plateatici degli esercizi pubblici e per i plateatici degli esercizi di vicinato per l'anno 2020, contenuta nella propria precedente deliberazione n. 23 del 29 giugno 2020, deve intendersi estesa alla relativa Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG).

8. Prevede anche per l'intero anno 2021 la sospensione dal pagamento della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) per i plateatici degli esercizi pubblici e per i plateatici dei negozi di vicinato sull'intero territorio comunale.

9. Prende atto dell'individuazione dell'ammontare dell'acconto TARI 2021 nella percentuale del 65% della tassa conteggiata in applicazione delle deliberazioni approvate per l'anno 2020 e delle scadenze TARI 2021, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 14 aprile 2021: Acconto: rata unica scadenza 2 agosto 2021 oppure rata 1 con scadenza 2 agosto 2021 e rata 2 con scadenza 29 ottobre 2021. Saldo: rata unica 6 dicembre 2021.

Dichiara, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

EFFETTI

Le tariffe TARI 2021 approvate con la presente deliberazione hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2021, ed efficacia in funzione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58.

E' sospeso per gli anni di imposta 2020 e 2021 il pagamento della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) per i plateatici degli esercizi pubblici e per i plateatici degli esercizi di vicinato.

Trasmettere in via telematica il presente provvedimento al ministero dell'Economia e delle Finanze, per la relativa pubblicazione sul sito informatico.

Mandare copia del presente provvedimento a Linea Gestioni s.r.l., al Settore Economico Finanziario-Entrate, al Servizio comunicazione ed al concessionario della riscossione RTI ICA/Abaco per quanto di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE

(Avv. Paolo Carletti)

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE**

(Dott. Mario Vescovi)